Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 202/2026

OGGETTO: ***Trattamento di emolumenti pensionistici percepiti per il precedente svolgimento, in Italia, di un'attività di lavoro dipendente a carattere pubblico, da parte di un pensionato con doppia nazionalità italiana e libanese e residente nella Repubblica del Libano.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il sig. X (di seguito, "Istante" o "Contribuente") rappresenta di essere titolare, a decorrere dal 1° settembre 2026, di un trattamento pensionistico di natura pubblica erogato dall'INPS, derivante dall'*ex* gestione INPDAP.

L'Istante dichiara di essere residente nel territorio della Repubblica Libanese, di essere iscritto all'AIRE e di possedere sia la cittadinanza italiana sia la cittadinanza libanese.

Il Contribuente produce, altresì, estratto conto contributivo dal quale si evince che lo stesso ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero Y dall'ottobre dell'anno Z all'agosto dell'anno Z+35.

Riferisce che, in sede di interlocuzione con l'ente previdenziale erogatore, sarebbero emerse incertezze circa il corretto trattamento fiscale applicabile alla pensione pubblica percepita, con particolare riguardo all'eventuale assoggettamento della stessa a tassazione in Italia ovvero nel solo Stato di residenza.

Ciò premesso, il Contribuente chiede di conoscere se, alla luce delle disposizioni contenute nella Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ratificata con legge 3 giugno 2011, n. 87 (di seguito la "Convenzione" o il "Trattato"), il trattamento pensionistico pubblico erogato dall'INPS debba essere assoggettato a tassazione in Italia ovvero esclusivamente in Libano, tenuto conto che egli possiede sia la cittadinanza italiana sia quella libanese.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che trovi applicazione l'articolo 19, paragrafo 2, lettera *b*), della Convenzione.

In particolare, osserva che tale disposizione attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza qualora il percettore della pensione sia residente in tale Stato e ne possieda la cittadinanza.

Poiché egli risiede in Libano ed è in possesso della cittadinanza libanese, ritiene che la pensione pubblica in questione debba essere assoggettata a imposizione esclusivamente in Libano, con conseguente esclusione della tassazione in Italia.

Secondo il Contribuente, la circostanza di possedere anche la cittadinanza italiana non dovrebbe impedire l'applicazione della suddetta disposizione convenzionale, essendo sufficiente il possesso della cittadinanza dello Stato di residenza.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso sul presupposto, assunto acriticamente, che il trattamento pensionistico percepito dall'Istante, che si dichiara fiscalmente residente in Libano, sia corrisposto in relazione a servizi resi alle dipendenze dello Stato italiano o di una sua articolazione pubblica, circostanza non riscontrabile in sede di interpello, al pari della sua residenza fiscale (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).

Tanto premesso, l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR") prevede che «*l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato*».

Il successivo articolo 23, comma 2, lettera *a*), del TUIR stabilisce che le pensioni percepite da soggetti non residenti si considerano prodotte nel territorio dello Stato e, dunque, ivi assoggettate a imposta, qualora siano corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di

soggetti non residenti. In particolare, il reddito di pensione che riceverà l'Istante risulterà imponibile in Italia, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del TUIR.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, prendere in considerazione le disposizioni del Trattato.

Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre a essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel caso in esame si fa specifico riferimento alla Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare le doppie imposizioni, firmata a Beirut il 22 novembre 2000 e ratificata con legge del 3 giugno 2011, n. 87.

In particolare, con riguardo al caso di specie, l'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione, alla lettera *a*) stabilisce che «*Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato*».

La disciplina citata trova applicazione alle "*pensioni pubbliche*" corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, in corrispettivo di servizi pubblici resi a tale Stato o soggetti di natura pubblica, e, ricorrendone i presupposti, tali pensioni sono imponibili esclusivamente nello Stato erogatore.

La successiva lettera *b*) della medesima disposizione, dispone che «*Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione*».

Tale norma prevede, quindi, una deroga al criterio indicato alla precedente lettera *a)* del paragrafo 2 dell'articolo 19 in commento, attribuendo la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del percettore, qualora quest'ultimo possieda la nazionalità di tale Stato e non abbia la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione.

Dall'applicazione delle suddette disposizioni convenzionali consegue l'assoggettamento ad imposizione esclusiva, in Italia, delle "*pensioni pubbliche*" erogate ad un residente del Libano che, pur essendo in possesso della nazionalità libanese, abbia, altresì, la nazionalità italiana.

Sul tema, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *e*), della Convenzione definisce «*nazionali*» «*le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente*». Come chiarito dalla risposta a istanza di interpello n. 177 del 23 settembre 2026, il paragrafo 8 del Commentario all'articolo 3 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (c.d. "Modello OCSE") specifica che "*la definizione del termine «nazionale» include, in relazione a uno Stato contraente, il possesso in capo a un individuo della "nazionalità" o anche della "cittadinanza" di quello Stato contraente*".

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che il trattamento pensionistico corrisposto all'Istante, residente fiscalmente in Libano e con cittadinanza anche libanese, oltre che italiana, in relazione a servizi precedentemente resi alle dipendenze dello Stato

italiano o di una sua suddivisione politica o amministrativa, o di un suo ente locale, sia da assoggettare alla regola generale prevista dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera *a*), della Convenzione, con conseguente attribuzione della potestà impositiva esclusiva all'Italia.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)